

Alert

Tax Review

La rendita catastale delle Torri Eoliche: l'unicorno esiste davvero?

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esclusione dal computo della rendita catastale degli impianti impiegati nel processo produttivo. L'intento del legislatore era quello di attenuare il peso della fiscalità locale (in particolare l'IMU) sugli immobili a "destinazione speciale" (categoria catastale D) ed a "destinazione particolare" (categoria catastale E). Tuttavia, la novità ha originato per gli operatori di impianti eolici – e non solo - un vasto contenzioso con l'amministrazione finanziaria, che ora sta progressivamente approdando in Cassazione da cui si attende la prima pronuncia di legittimità.

Ma come si è arrivati a tutto questo?

L'ESCLUSIONE DA RENDITA CATASTALE DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI ALLO SPECIFICO PROCESSO PRODUTTIVO

Secondo la Legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E deve tenere conto del "suolo" e delle "costruzioni", nonché degli "elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità", ma non deve invece considerare "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

In sostanza, la norma ha permesso di rideterminare al ribasso le rendite catastali di tali immobili, spesso con risparmi di qualche decina di migliaia di Euro annui per IMU ed ex TASI.

Del resto, la relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016, elaborata dal MEF, stimava che la norma avrebbe causato una potenziale riduzione delle rendite catastali dei fabbricati accatastati nelle categorie D1 (Opifici) e D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) pari complessivamente a 766 milioni di Euro.

LA POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE TORRI EOLICHE ED IL CONTENZIOSO

Le imprese si sono così affrettate a presentare una variazione in diminuzione della rendita catastale dei fabbricati interessati. Gli operatori dell'eolico, però, si sono trovati davanti ad una brutta sorpresa: secondo l'Agenzia delle Entrate, le torri di sostegno degli aerogeneratori non hanno natura di "impianti" ma piuttosto di "costruzioni" e devono quindi continuare a pagare IMU, alla quale a partire da quest'anno è stata accorpata la TASI.

Di qui, ne è scaturito un lungo contenzioso che, nelle fasi di merito svoltesi finora presso le Commissioni Tributarie, ha avuto esiti diversi, spesso a favore dei contribuenti.

Alert

Tax Review

Certamente, è mancata chiarezza sulle modalità di rideterminazione della rendita catastale degli immobili interessati. Inizialmente, l'Agenzia non aveva escluso le torri di sostegno delle turbine eoliche dal beneficio, ma successivamente con la Circolare n. 27/E del 2016 - pubblicata solo a ridosso del termine per presentare la rideterminazione delle rendite e quindi spesso dopo che molti operatori avevano già provveduto a presentare le dichiarazioni di variazione – l'Agenzia ha affermato che le torri di sostegno degli aerogeneratori sarebbero “costruzioni” e dunque restano suscettibili di avere una rendita catastale e devono pagare l'IMU/TASI.

Con specifico riferimento alle torri eoliche, l'interpretazione dell'Agenzia non appare fondata. Essa sembra contraddire sia lo spirito sia la lettera della Legge di Stabilità 2016. Ad esempio, appare forzato considerare “costruzione” stabilmente infissa al suolo una torre che può essere rimossa dalla sua base per essere rivenduta con il suo aerogeneratore sul mercato dell'usato (la cui esistenza è facilmente riscontrabile).

Ma, e soprattutto, le caratteristiche costruttive delle torri devono essere coerenti e compatibili con gli aerogeneratori che esse sono destinate a sostenere; circostanza che, insieme a numerose altre variamente utilizzate nei contenziosi di merito, ne prova la natura impiantistica.

Argomentare, come fa l'Agenzia, che le torri eoliche sarebbero “costruzioni” perché aventi i caratteri “della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo” equivale a teorizzare una sorta di “unicorno” che, pur essendo indissolubilmente parte di un impianto di produzione di energia eolica (come potrebbe mai funzionare, infatti, un aerogeneratore posato a terra?), resterebbe purtuttavia anche un immobile suscettibile di rendita catastale autonoma a prescindere dall'impiego che se ne faccia nel processo di produzione di energia eolica.

Di esempi di tale ipotizzato impiego alternativo, tuttavia, non v'è traccia...

IL CONTENZIOSO IN CASSAZIONE

In questo periodo, molti operatori si trovano nella necessità di ricorrere o resistere al ricorso dell'Agenzia in Cassazione.

Come muoversi?

Innanzitutto, appare necessario coltivare il contenzioso.

In caso di esito negativo del giudizio, tale scelta è indispensabile per evitare l'eventuale formazione di giudicati sfavorevoli al singolo operatore che possano estendere la propria efficacia (quali “giudicati esterni”) anche su altre annualità, pregiudicando così la possibilità di circoscrivere per la parte contribuente l'eventuale effetto negativo del giudizio di Cassazione.

In caso di esito positivo del giudizio di appello è opportuno resistere con controricorso nel giudizio di Cassazione promosso dall'Amministrazione finanziaria, per non lasciare l'ultima parola alla controparte con il rischio della formazione di un filone interpretativo di legittimità pro-fisco spendibile dall'Amministrazione anche su altre annualità.

Alert

Tax Review

Non coltivare il contenzioso in Cassazione, appare quindi essere un rischio elevato, sia in considerazione della posta in gioco, sia in considerazione della possibilità che su di un tema così “caldo”, anche la giurisprudenza della Suprema Corte possa assumere posizioni altalenanti, in danno della certezza del diritto.

In ogni caso, sia che il contribuente agisca nel giudizio di legittimità in veste di ricorrente che di resistente, è fondamentale effettuare una analitica disamina delle diverse e variegate motivazioni che sono state finora usate da quella giurisprudenza delle Commissioni Tributarie che è stata favorevole agli operatori.

Occorre inoltre, interrogarsi sulla ratio e sulla effettiva portata innovativa della Legge di Stabilità 2016 anche in base alle relazioni che ne accompagnarono l’elaborazione e ragionare sulla funzionalità delle torri eoliche rispetto allo specifico processo produttivo.

Naturalmente, il concreto approccio processuale dovrà essere compatibile con un giudizio di legittimità, che è circoscritto all’interpretazione della legge e nel quale il “merito” non ha accesso se non sotto la veste del vizio di motivazione limitato all’omesso esame di fatti controversi.

POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DELLA MAGGIORE IMU/TASI VERSATA NELLE MORE DEL CONTENZIOSO

Parallelamente, ove l’operatore eolico sia risultato vincitore nel precedente grado di merito del giudizio, sarà opportuno valutare la possibilità di chiedere il rimborso dell’IMU/TASI che fosse stata eventualmente prelevata dall’ente locale impositore nel corso del contenzioso tributario sulla base delle rendite catastali originarie, precedenti la Legge di Stabilità 2016.

Infatti, il contenzioso tra gli operatori dell’eolico e l’Agenzia delle Entrate non richiede la partecipazione in giudizio anche dell’Ente impositore (tipicamente, il Comune nel cui territorio si trova l’impianto eolico), con la conseguenza che quest’ultimo accerta e liquida le imposte locali sulla base del valore di rendita catastale dell’impianto che appare in visura e che non risulterà ancora quello proposto dall’operatore a seguito della Legge di Stabilità 2016.

01.07.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Claudio Giordano, Partner

E: c.giordano@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Vasillaq Buta, Associate

E: v.but@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Alice Cogliati Dezza, Associate

E: a.cogliatidezza@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it